

OPERAI INDUSTRIA E ARTIGIANATO dall'01.10.2023

MALATTIA

QUALIFICA	2° 3° giorno per mal. fino a 6 gg.*	primi 3 giorni mal. sup. 6 gg.	primi 3 giorni mal. sup. 12 gg.	dal 4° al 20° giorno	dal 21° al 180° giorno	dal 181° al 365° giorno **	accantonamento lordo	accantonamento netto
							18,5 % su paga oraria	14,2 % su paga oraria
4° livello	48,12	48,12	91,91	33,24	13,71	48,12	↑	↑
Specializzato	45,30	45,30	86,52	31,29	12,90	45,30	↑	↑
Qualificato	41,53	41,53	79,31	28,68	11,83	41,53	↑	↑
Comune	36,32	36,32	69,37	25,08	10,34	36,32	↑	↑

* per un massimo di 2 eventi per anno solare

** integrazione in busta paga dal 271° giorno al 365° giorno solo per operai con un'anzianità aziendale superiore a 3 anni e mezzo.

IMPORTANTE: Per le malattie di durata superiore ai 180 giorni si seguirà il trattamento specifico previsto, se la malattia stessa si esaurisce nel corso dell'anno solare (vedi tabella).

Qualora invece ci si trovasse in presenza di nuovo intervento INPS (malattia a cavallo di due anni) l'impresa è tenuta a corrispondere le quote fissate per le malattie dal 21° al 180°.

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

QUALIFICA	dal 1° al 90° giorno	dal 91° in poi	accantonamento primi 3 gg lordo	accantonamento primi 3 gg netto	accantonamento dal 4° giorno lordo	accantonamento dal 4° giorno netto
			18,5 % su paga oraria	14,2 % su paga oraria	7,4 % su paga oraria	5,7 % su paga oraria
4° livello	19,03	4,30	↑	↑	↑	↑
Specializzato	17,91	4,05	↑	↑	↑	↑
Qualificato	16,42	3,71	↑	↑	↑	↑
Comune	14,36	3,25	↑	↑	↑	↑